

**RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ESERCIZIO 2007**

PAGINA BIANCA

## SOMMARIO

### Parte 1: Premessa

- I. Attività di garanzia sussidiaria
- II. Attività di garanzia diretta

### Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

- I. Nuove garanzie rilasciate
- II. Garanzie liquidate
- III. Recuperi conseguiti
- IV. Massa garantita
  - A. Composizione della massa garantita – livelli e classi
  - B. Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio
  - C. Valore della massa garantita
- V. Contenzioso
- VI. Valutazioni attuariali
- VII. Disponibilità finanziarie
  - A. Liquidità
  - B. Portafoglio titoli
  - C. Procedura di gara per l'affidamento della gestione del fondo titoli
- VIII. Variazioni e consistenza dei fondi rischi

### Parte 3: Attività di garanzia a prima richiesta

- I. Attivazione della nuova operatività
- II. Quota disponibile per gli impegni di garanzia a prima richiesta
- III. Impegni per contenzioso
- IV. Gestione finanziaria
- V. Convenzioni
- VI. Variazioni e consistenza dei fondi rischi e delle riserve

### Parte 4: Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- A. Avvio dell'operatività delle garanzie a prima richiesta
- B. Attività della garanzia sussidiaria
- C. Modifiche normativa operatività SGFA

PAGINA BIANCA

## Parte 1: Premessa

Come noto, la SGFA è una società che svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.

In particolare, alla SGFA sono state trasferite le attività di liquidazione:

- delle garanzie sussidiarie di tipo mutualistico, automatico e sussidiario precedentemente concesse dal Fondo Interbancario di Garanzia (Ente soppresso con l' art. 10, comma 7 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80);
- delle fideiussioni (garanzie dirette) concesse dalla Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (Ente soppresso con legge 12 marzo 2004, n.102).

### I. Attività di garanzia sussidiaria

Con riferimento al comparto di garanzia sussidiaria (ex FIG) la Società ha proseguito nella ordinaria attività di rilascio delle nuove garanzie del 2007 ed alla liquidazione delle richieste inoltrate dalle banche per le operazioni di credito non rimborsate dagli imprenditori garantiti.

### II. Attività di garanzia diretta

Per quanto concerne gli impegni fideiussori assunti dall'ex Sezione Speciale del FIG, alla SGFA non sono pervenute nel corso del 2007 richieste di pagamento da parte delle banche garantite.

Quanto invece alle nuove attività di rilascio delle garanzie "dirette" da parte della SGFA in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n102, è proseguita la fase di completamento delle norme attuative del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2006 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la prestazione di fideiussioni, cogaranzie e controgaranzie.

Il perfezionamento della normativa secondaria si è concluso nel mese di novembre 2007 con l'approvazione a parte dell'ISMEA del "Nuovo testo delle Istruzioni Applicative del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006".

Contestualmente alla definizione delle “Istruzioni Applicative” sono state elaborate le procedure amministrative per il rilascio delle garanzie finalizzate alla individuazione del flusso informativo e delle attività da svolgere da parte del personale della SGFA.

Al fine di definire la procedura generale per la quantificazione delle commissioni per il rilascio delle garanzie, è stato ultimato il lavoro volto a stabilire gli elementi di valutazione per l'esame delle richieste di garanzia.

È stata inoltre messa a punto la procedura per la realizzazione del sistema informativo che dovrà gestire, in collegamento con il sistema di *rating* ISMEA – Moody's KMV e con il sistema contabile di SGFA, l'intera attività di garanzia diretta.

## Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

### I. Nuove garanzie rilasciate

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazioni di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.


Nel corso del 2007, sono state segnalate oltre 38.000 (41.100 nel 2006) nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 2,54 miliardi di Euro (2,58 nel 2006). Le commissioni per garanzia sussidiaria incassate da SGFA nel corso del 2007 ammontano a oltre 7,1 milioni di Euro. L'importo medio garantito risulta pari a 65.789 Euro circa (63.415 nel 2006).

### II. Garanzie liquidate

Nel corso dell'esercizio, ha avuto luogo l'ordinaria attività liquidatoria di garanzie che si è concretizzata nel pagamento di complessivi 5,1 milioni Euro (6,7 nel 2006) circa a fronte di 63 operazioni.

Come noto, gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti (sulla base dei dati storici SGFA, un'operazione impiega almeno tre anni prima di generare una perdita per garanzia sussidiaria).

Nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali SGFA ha liquidato una perdita nel 2007. Per ciascun anno è inoltre indicata la componente di breve, medio e lungo termine delle operazioni che hanno generato perdita.



Come di consueto, l'attività liquidatoria di SGFA è stata confrontata con i dati riguardanti gli incassi per commissioni di garanzia al fine di verificare la adeguatezza delle commissioni incassate rispetto alle perdite liquidate.

Tale analisi è stata effettuata avendo presente l'importo incassato per commissioni in ciascun esercizio a far tempo dal 1992 e l'ammontare liquidato da SGFA a tutto il 2007 con riferimento alle operazioni erogate dal 1992.

Nella tabella che segue si riportano i risultati ottenuti dall'analisi aggiornata – come indicato – a tutto il 2007.




Anno di erogazione	Dati		
	Trattenute	Importo liquidato	Saldo
1992	8.746.857,76	13.443.733,55	-4.696.875,79
1993	8.032.314,79	8.095.726,75	-63.411,96
1994	6.764.464,78	4.559.518,59	2.204.946,19
1995	6.540.976,64	1.705.244,21	4.835.732,43
1996	6.941.193,35	1.418.583,37	5.522.609,99
1997	9.843.262,61	424.992,90	9.418.269,71
1998	7.647.423,82	340.944,11	7.306.479,71
1999	6.207.132,84	140.887,59	6.066.245,25
2000	4.923.150,35	18.227,94	4.904.922,41
2001	4.501.760,42	77.547,01	4.424.213,41
2002	4.688.648,22	55.740,91	4.632.907,31
2003	5.439.579,91	18.698,63	5.420.881,28
2004	6.676.157,58	0,00	6.676.157,58
2005	6.896.417,25	0,00	6.896.417,25
2006	7.664.413,23	0,00	7.664.413,23
2007	7.153.068,58	0,00	7.153.068,58

Come si può osservare, gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.

Al fine di analizzare il comportamento delle singole generazioni di finanziamenti dal punto di vista della rischiosità per SGFA, si è ulteriormente analizzato il dato disponibile, distinguendo, per ciascuna generazione (e cioè per ciascun anno di erogazione), il progressivo deterioramento del saldo disponibile (commissioni di garanzia al netto delle perdite liquidate) con il progredire degli anni.

Il grafico che segue illustra i risultati ottenuti.



In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.


Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998 e cioè dopo sei anni dalla chiusura della generazione mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare il medesimo saldo negativo nel 2005 e cioè dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.

Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Una ulteriore analisi effettuata riguarda il rapporto tra perdite cumulate e totale delle commissioni di garanzia incassate per ciascuna generazione di finanziamenti (definito *indice di deterioramento*). L'indice di deterioramento cresce all'aumentare dell'incidenza delle perdite liquidate sull'ammontare delle commissioni incassate per ciascuna generazione.

L'indice di deterioramento è quantificato per ciascuna generazione di finanziamenti, ad intervalli di un anno dall'anno in cui i finanziamenti sono stati erogati. Il numero di anni che intercorrono tra l'anno di erogazione e l'anno in cui è rilevato l'indice di deterioramento è definito antidurata.

Il grafico che segue illustra il valore dell'indice di deterioramento per ciascuna generazione dal 1992, rilevato per i primi sei anni (da antidurata zero ad antidurata 8).



Come può osservarsi, dopo i primi otto anni dall'erogazione, l'indice di deterioramento supera il 140% per il 1992, per il 1993 sfiora il 90%, e per il 1994 supera il 50%. Per le generazioni successive, il medesimo rapporto non raggiunge il 10% se non nel caso del 1996 (circa 20%).

Dall'analisi sopra descritta può desumersi che, per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente.

Da ultimo, come si avrà modo di illustrare in seguito, i risultati della relazione annuale che svolge l'attuario esterno incaricato di valutare la stabilità prospettica del garante, confermano la sufficienza delle dotazioni finanziarie a disposizione della SGFA per far fronte alle perdite connesse alla massa garantita attualmente in essere.

### III. Recuperi conseguiti

Nel corso del 2007, SGFA ha conseguito recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria per un ammontare pari a 1,2 milioni di Euro circa (738.000 Euro nel 2006).

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono infatti proseguire le azioni di recupero contro il debitore ed i suoi eventuali garanti anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

#### **IV. Massa garantita**

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di SGFA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di SGFA, in tre livelli di rischio.

##### **A. Composizione della massa garantita – livelli e classi**

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel secondo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificare un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad SGFA come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006.

**B. Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio**

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;
  - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. L'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;

- ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
  - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell’Organo deliberante di SGFA – l’ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
  - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all’esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all’importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall’esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell’importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l’iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.